

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

**COMUNICATO UFFICIALE N. 11/TFN – Sezione Tesseramenti
(2016/2017)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 10/TFNT – RIUNIONE DEL 3.11.2016**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno giovedì 3 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, **Presidente**; Dott. Massimo Procaccini, **Vice Presidente**; Avv. Massimo Garzilli, Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi, Avv. Francesca Rinaldi, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del sig. Salvatore Floriddia.

1) Reclamo 018 – RICHIESTA DI GIUDIZIO C.R. LOMBARDIA
(posizione tesseramento calciatore Rezzouki Soufiane).

Ordinanza.

2) Reclamo 016 – MONTANARI MANUELA E PELLONI ANNA/F.C. LEVIZZANO
(mancanza firme sul tesseramento del calciatore Montanari Riccardo).

Il Tribunale Federale Nazionale rinvia a nuovo ruolo disponendo che la Segreteria rinotifichi all'indirizzo di corrispondenza della Società.

II° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, **Presidente**; Dott. Massimo Procaccini, **Vice Presidente**; Pietro Augusto De Nicolò, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Vincenzo Esposito Corona, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del sig. Salvatore Floriddia.

3) Reclamo 017 – ARNETOVA KATERINA/ASD C. COLLESCIPOLI
(svincolo ex att. 111 N.O.I.F. calciatore Vergari Carlo).

Con ricorso del 14 settembre 2016, la sig.ra Arnetova Katerina, in qualità di genitore esercente la potestà sul minore Vergari Carlo, adiva il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, per ottenere lo svincolo, ex art. 111 N.O.I.F., del calciatore Vergari Carlo dalla Società S.S. Junior Campomaggio Collescipoli.

A fondamento del proprio ricorso, la ricorrente assumeva di aver trasferito, dal 27 aprile 2016, la residenza del proprio nucleo familiare dal Comune di Terni (provincia di Terni), al Comune di Martinsicuro (in provincia di Teramo) ed allegava i documenti comprovanti l'avvenuto trasferimento di residenza.

La Società S.S. Junior Campomaggio Collescipoli, alla quale veniva inviata copia del reclamo, nulla deduceva.

Il ricorso è fondato e, deve, pertanto, essere accolto.

Dalla documentazione prodotta risulta, difatti, la sussistenza di tutte le condizioni richieste dall'art. 111 N.O.I.F per ottenere lo svincolo per cambio di residenza.

In particolare, dai succitati documenti si evince che:

- sono trascorsi oltre 90 giorni dall'effettivo cambio di residenza dell'intero nucleo familiare del calciatore Vergari Carlo;
- Martinsicuro si trova in una Regione diversa da quella della città di provenienza ed in Provincia non limitrofa a quella precedente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il reclamo e dichiara lo svincolo del calciatore Vergari Carlo a far data dal 3 novembre 2016.

Ordina restituirsi la tassa.

Reclamo 019 – RUSSI MAURIZIO/A.S.D. TIKITAKA SAN SEVERO

(svincolo ex att. 111 N.O.I.F.).

Ricorre al **Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti** il calciatore Russi Maurizio per ottenere lo svincolo dalla società di calcio A.S.D. Tiki Taka San Severo per cambio di residenza, ex art. 111 N.O.I.F., avendo trasferito la propria residenza dal comune di San Severo (FG) a quello di Oristano.

Allegato alla richiesta vi è il relativo certificato di residenza del comune di destinazione, così come risulta notiziata la società di appartenenza nei modi e termini di cui al richiamato articolo.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuto dal richiedente.

Il **Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti** nel valutare il ricorso così proposto ravvisa la sussistenza degli elementi necessari all'accoglimento della richiesta di svincolo ex art. 111 N.O.I.F., dal momento che il calciatore risiede effettivamente nel comune di Oristano, in altra Regione e Provincia non limitrofa a quella della precedente, per da un periodo di tempo superiore a quanto richiesto dal comma 1 della richiamata norma.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il reclamo e dichiara lo svincolo del calciatore Russi Maurizio a far data dal 3 novembre 2016.

Ordina restituirsi la tassa.

4) Reclamo 022 – DUROSINI ROBERTA/ASD ATLETICO TORINO
(svincolo ex att. 111 N.O.I.F. calciatore Sottocasa Samuele).

Con reclamo proposto a questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, la Sig.ra Roberta Durosini nell'interesse del proprio figlio minore SOTTOCASA SAMUELE, nato a Torino il 07.01.1999 matr. 6894223, tesserato con la A.S.D. Atletico Torino, ha richiesto lo svincolo dalla stessa Società per cambio di residenza ai sensi dell'art. 111 delle N.O.I.F..

A sostegno di quanto richiesto, l'istante produce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel quale dichiara di essere l'unica tutrice del figlio, il certificato di residenza del Comune di Aulla (MS) dal quale si evince che il calciatore è iscritto nell'anagrafe del detto Comune dalla data del 21.07.2016.

Le condizioni per l'applicazione della citata normativa (art. 111 N.O.I.F. svincolo per cambio di residenza) sussistono nella loro integralità per cui il ricorso è accolto perché fondato e documentato. L'istante infatti ha dimostrato l'avvenuto cambio di residenza del calciatore minore nei tempi previsti nel rispetto della vigente normativa. Il cambio di residenza è avvenuto in Comune di altra Regione e Provincia non limitrofa a quella in cui risiedeva precedentemente da oltre novanta giorni. Risultano altresì ottemperate tutte le formalità burocratiche di rito.

La Società interessata non ha presentato ricorso a tale richiesta di svincolo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale accoglie il reclamo e dichiara lo svincolo del calciatore Sottocasa Samuele a far data dal 3 novembre 2016.
Ordina restituirsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata, **Presidente**; Dott. Massimo Procaccini, **Vice Presidente**; Avv. Massimo Garzilli, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Francesca Rinaldi, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta, **Segretario** con la collaborazione della sig.ra Adele Nunnari, della sig.ra Antonella Sansoni e del sig. Salvatore Floriddia.

6) Reclamo 020 – A.S.D. RONCIGLIONE UTD/G.S.D. CAPRANICA CALCIO
(Tesseramento calciatore Vittorini Manuel)

La società **ASD RONCIGLIONE UNITED** (matr. FIGC 937861) ha proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (di seguito per brevità anche semplicemente TFN) competente *ratione materiae*, avverso e per l'annullamento, del tesseramento del calciatore Manuel Vittorini (cod. fisc. VTTMNL89L22B114G – matr. FIGC 4090897) in favore della società G.S.D. Capranica Calcio.

A fondamento della domanda di annullamento, la società ricorrente ha premesso, in punto di fatto, che:

- in data 7 luglio 2016, aveva stipulato con la società Capranica Calcio un accordo di trasferimento, a titolo definitivo, del calciatore Manuel Vittorini;

- l'accordo di trasferimento in parola veniva spedito e/o depositato dalla società cessionaria (*recte*: Capranica Calcio) presso il Comitato Regionale territorialmente competente (Lazio) oltre il termine (perentorio) di cinque giorni dalla stipulazione;
- il Comitato Regionale – Ufficio Tesseramenti, preso atto dell'accordo di trasferimento a titolo definitivo del calciatore Manuel Vittorini dalla cedente, ASD Ronciglione, alla cessionaria, GSD Capranica Calcio, ne aveva ratificato il tesseramento, in favore di quest'ultima, a far data dal 2 settembre 2016.

Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha concluso in punto di diritto per la nullità del provvedimento di tesseramento gravato perché lesivo della previsione normativa di cui all'art. 95 – V comma – N.O.I.F. a mente del quale: *“L'accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti”*.

* * *

Acquisita la documentazione agli atti, il TFN, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio e la procedibilità della domanda, ritenuto documentalmente provato il reclamo e pertanto superflua ogni ulteriore attività istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione.

Il reclamo è fondato nei termini di cui alla seguente motivazione.

E' risultata documentalmente provata la circostanza, dedotta dalla società reclamante, che l'accordo di trasferimento relativo al calciatore Manuel Vittorini, stipulato in data 7 luglio 2016, sia stato spedito al Comitato Regionale territorialmente competente oltre il termine di cui al V comma dell'art. 95 N.O.I.F. (cinque giorni) dalla società cessionaria (*recte*: Capranica Calcio), che, di contro, nulla osservando al riguardo, ha consentito altresì a questo Tribunale di applicare, ai fini della decisione, il principio di non contestazione come *relevatio ab onere probandi*.

In punto di diritto, è orientamento consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale ritenere che il termine di cui al richiamato art. 95 – V comma – N.O.I.F. sia perentorio, con la ovvia conseguenza che la spedizione e/o il deposito dell'accordo di trasferimento oltre il suddetto termine dia luogo alla nullità del relativo tesseramento.

Argomentare diversamente, ipotizzando la natura ordinatoria del suddetto termine, significherebbe porre in crisi la certezza dei rapporti tra le società in tema di trasferimenti e cessioni di contratto.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale accoglie il reclamo e dichiara nullo il tesseramento del calciatore Vittorini Manuel in favore della società G.S.D. Capranica Calcio, restando valido il vincolo con la società A.S.D. Ronciglione UTD.

Ordina restituirsi la tassa.

Reclamo 021 – CAPISSI ELIA/F.C. HERMES CASAGIOVE (mancato accoglimento trasferimento).

Propone reclamo innanzi al **Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti** il calciatore Capissi Elia, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, avverso il provvedimento di reietto della richiesta di trasferimento operata dal Comitato Regionale Campania L.N.D. in data 14/10/2016.

Adduce il calciatore che la compilazione della lista di trasferimento dalla F.C. Hermes Casagiove, società di appartenenza, e la A.S.D. Aurunci, società cessionaria, è avvenuto in data 10/8/2016, regolarmente compilata e sottoscritta da tutti i soggetti aventi diritto e

nel pieno dell'esercizio delle proprie funzioni.

L'invio della lista è avvenuto in data 16/9/2016, nel rispetto dei termini di cui al C.U. n°363/A.

Solo successivamente il calciatore ha appreso del cambio del Presidente della società cedente ed in data antecedente al deposito della lista attività, quest'ultima, avvenuta nell'ultimo giorno utile.

Le società sono state notiziate ed hanno manifestato il loro concorde parere al perfezionarsi del nuovo vincolo.

Risulta versata la tassa di reclamo così come richiesto.

Il **Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti** così adito ha provveduto ad istruire la questione, chiedendo ed ottenendo l'acquisizione della documentazione, tra cui il provvedimento avverso e le conoscenze della posizione delle società interessate.

Rileva il **Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti** che effettivamente la lista di trasferimento risulta firmata, ad opera della società cedente ed alla data di invio, da un soggetto privo dei necessari poteri, in contrapposizione agli artt. 39 e 95 N.O.I.F.; né la lista integrativa presentata dalla A.S.D. Aurunci sana tale vizio essendo, tra l'altro, pervenuta in data successiva al termine ultimo indicato dal C.U. 363/A del 16/9/2016.

Per completezza si evidenzia che il periodo per la nuova sessione di trasferimento dei calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. è prossimo, ossia dal 1/12/16 al 16/12/16.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Nazionale rigetta il reclamo confermando il vincolo in favore della F.C. Hermes Casagiove.

Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN Sez. Tesseramenti
Avv. Andrea Annunziata

Publicato in Roma, il 16 novembre 2016

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio